



SOMMARIO

- Contribuzione volontaria per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione
- Immigrazione illegale con minori a seguito
- La dichiarazione IMU: regole e scadenze 2025
- Ritardo nell'aggiornamento della piattaforma NOI PA e mancato adeguamento del cuneo fiscale
- Le multe da Autovelox non Omologati, anche se approvati o tarati, sono illegittime
- Conseguimento del titolo di studio del diploma di scuola superiore di secondo grado da parte dei candidati alle "prove scritte dei concorsi pubblici per l'assunzione di 4.617 allievi agenti e di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato
- Cos'è l'EcoCert e come ottenerlo
- Detrazioni spese mediche senza scontrini e fatture
- Niente rimborsi fiscali per chi ha cartelle esattoriali
- Doppia maternità per i nati all'estero con fecondazione eterologa
- Selezione interna straordinaria per l'individuazione di Istruttore di guida dei mezzi in servizio di polizia da assegnare agli istituti d'istruzione della Polizia di Stato
- Pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato



Contribuzione volontaria per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione

In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione è possibile versare contributi volontari per integrare la contribuzione previdenziale allo scopo di maturare il diritto al trattamento pensionistico?

Con il Messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, che in parte modifica le disposizioni della Circolare INPDAP n. 11 del 17 maggio 2006, l'INPS conferma la possibilità di versare i contributi volontari per i dipendenti della PA cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato il diritto alla pensione.

I lavoratori cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver raggiunto il requisito contributivo per percepire il trattamento pensionistico possono presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari per poi presentare anche una richiesta per la valorizzazione di periodi contributivi tramite riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo.

Si tratta di una procedura già illustrata con il Messaggio n. 1431 del 7 Maggio 2025, attraverso il quale l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si rivolge ai dipendenti pubblici che in tale data non erano ancora in possesso dell'anzianità contributiva minima necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia ma che avevano già raggiunto

il requisito anagrafico per il collocamento a riposto. Si tratta nello specifico, delle seguenti casse:

- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
- Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
- Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
- Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).

Il nuovo Messaggio INPS analizza le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi.

In particolare, per gli assicurati alla CTPS (Settore Statale), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione, è prevista la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Questo processo preclude la possibilità di presentare domande per riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo in futuro. Tuttavia, gli assicurati già in possesso dell'anzianità minima per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, possono richiedere l'autorizzazione per il versamento dei contributi volontari.

Durante il versamento di contributi volontari, non sarà però possibile presentare domande per la valorizzazione dei periodi contributivi, poiché la decadenza dei termini per le istanze di riscatto, ricongiunzione e simili rimane invariata.

Il Messaggio chiarisce che, in tutti i casi di cessazione dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza diritto a pensione, restano applicabili i termini di decadenza per la presentazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo. Questo significa che, anche nel caso di versamento dei contributi volontari, non sarà possibile presentare domande per la valorizzazione dei periodi contributivi se non all'interno dei termini stabiliti dalla normativa vigente.



PROMO PEC REGISTRA DOMICILIO DIGITALE

Per gli iscritti al sindacato di polizia SIULP è ora disponibile il Domicilio Digitale dedicato



Immigrazione illegale con minori a seguito



Chi entra in Europa senza documenti insieme al figlio minore, o a un minore di cui è affidatario, non può essere accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue il 3 giugno scorso nella causa C-460/23.

La sentenza ha definito un procedimento di rinvio pregiudiziale presentato dal tribunale di Bologna nel 2023, per l'ingresso in Italia di una cittadina congolese con due minori al seguito.

Secondo i giudici europei, il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell'Unione europea dal figlio

minore esercita semplicemente la responsabilità genitoriale che gli incombe nei confronti del minore.

La Corte del Lussemburgo precisa che *"non rientra in tale fattispecie la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e nei confronti dei quali essa è effettivamente affidataria"*.

Infatti, tale condotta non costituisce favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che il diritto dell'Unione mira a combattere, ma esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal loro rapporto familiare.

Il diritto dell'Unione osta quindi a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta e gli Stati membri non possono estendere la portata dell'illecito di favoreggiamento dell'ingresso illegale, come definito dal diritto dell'Unione, includendovi comportamenti non previsti da quest'ultimo, in violazione della Carta.

La Corte ha osservato, in primo luogo, che la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria, costituisce esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal rapporto familiare e dall'affidamento effettivo di tali minori. Un'interpretazione in senso contrario comporterebbe un'ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e nei diritti fondamentali del minore, sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali. Tale interpretazione si impone, nel caso di specie, anche sotto il profilo del diritto fondamentale all'asilo.

Infatti, dato che la persona interessata ha presentato una domanda di protezione internazionale, ella non può, in linea di principio, essere considerata in situazione di soggiorno irregolare fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla sua domanda in primo grado, né può incorrere in sanzioni penali a causa del suo proprio ingresso illegale o per essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, dalla figlia e dalla nipote di cui è effettivamente affidataria.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

[SERVIZI.SIULP.IT](https://servizi.siulp.it)

La dichiarazione IMU: regole e scadenze 2025



La Dichiarazioni IMU è un adempimento imposto nei casi di variazione che incidono sulla determinazione dell'imposta municipale.

I proprietari di immobili che già pagavano l'imposta municipale propria ma per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta devono presentare la Dichiarazione IMU entro il prossimo 30 giugno 2025.

Non si tratta, dunque, di un adempimento che riguarda tutti coloro che possiedono immobili soggetti all'imposta

ma solo i proprietari di immobili per i quali siano intervenute variazioni rispetto all'importo in precedenza versato.

La Dichiarazione IMU si presenta utilizzando il Modello IMU, aggiornato lo scorso anno ed ancora utilizzabile. E' possibile inviarla telematicamente, anche tramite un intermediario, oppure in forma cartacea all'anagrafe. La compilazione è relativamente semplice. Il frontespizio è dedicato ai dati anagrafici del contribuente. Il secondo riquadro, relativo al dichiarante, va compilato solo nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dal contribuente (ad esempio, rappresentante legale, rappresentante di un minore curatore fallimentare, erede, liquidatore). Nel caso in cui ci siano più proprietari va compilata anche la sezione dedicata ai contitolari. Infine, il Quadra A è dedicato ai campi identificativi dell'immobile.

Il caso più frequente in cui è necessario presentare la Dichiarazione IMU è il cambio di proprietà, ma si possono verificare anche altre fattispecie. Fra le più comuni: immobili concessi in comodato d'uso ai parenti, oppure oggetto di locazione finanziaria, modifiche dell'atto costitutivo, immobile che ha perso o viceversa acquistato il diritto all'esenzione IMU, variazioni della classificazione catastale. Nelle istruzioni alla dichiarazione sono elencate con precisione tutte le fattispecie.

La dichiarazione ha poi effetto anche sugli anni successivi e va ripresentata solo nel momento in cui intervengono eventuali nuove modifiche.

Ritardo nell'aggiornamento della piattaforma NOI PA e mancato adeguamento del cuneo fiscale



Riportiamo il testo della risposta Dipartimento della P.S. alla nota inviata in data 10 aprile 2025 dalla Segreteria Nazionale al Ministro dell'Interno, Pref. Matteo Piantedosi, il cui testo è stato pubblicato sul [nr. 15/2025](#) del 12 aprile 2025 di questo notiziario:

"Con riferimento alla nota [prot. n. 4.23/388/FR/2025](#) del 10 aprile u.s., la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria - evidenziando di aver fornito dettagliate informazioni agli uffici amministrativo contabili - ha

rappresentato che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 4 e 6, della Legge di bilancio 2025 avverrà, per tutto il personale amministrato da NoiPA, nella mensilità del corrente mese di giugno.

Il beneficio di cui si tratta sarà applicato con decorrenza 10 gennaio 2025, così come stabilito dalla norma; a tutti gli interessati, pertanto, nella medesima mensilità di giugno 2025 saranno corrisposti gli arretrati spettanti".

Le multe da Autovelox non Omologati, anche se approvati o tarati, sono illegittime



La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, ha stabilito che le sanzioni per eccesso di velocità rilevate da dispositivi autovelox privi di omologazione ministeriale sono illegittime.

La Suprema Corte ha ribadito che l'omologazione è un requisito imprescindibile per la legittimità delle sanzioni, distinguendola dalla semplice approvazione e taratura. Secondo la Corte, l'omologazione certifica che l'intero processo di rilevazione della velocità sia conforme alle esigenze di precisione, legalità e tutela dei diritti dei cittadini. La sola approvazione, generalmente rilasciata in fase di prima immissione sul mercato, non è sufficiente a

soddisfare questi criteri.

La Corte ha anche respinto l'argomento secondo cui le circolari ministeriali possano equiparare approvazione e omologazione, sottolineando che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono modificare né disapplicare norme di rango primario.

Questa decisione ha implicazioni significative per cittadini, avvocati, giudici e pubbliche amministrazioni. Per i cittadini, rafforza il principio di legalità nell'azione amministrativa, garantendo un controllo più rigoroso sulle modalità di accertamento. Per gli avvocati, rappresenta un importante strumento difensivo nelle controversie relative a sanzioni da autovelox. Per i giudici, stabilisce un vincolo interpretativo rilevante. Per le pubbliche amministrazioni, impone un controllo preventivo accurato sulla regolarità delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle infrazioni.

In conclusione, la Cassazione ha ribadito che senza omologazione ministeriale, le sanzioni da autovelox sono illegittime, anche se il dispositivo è stato approvato e tarato. Si tratta di una pronuncia che rafforza le garanzie per i cittadini e impone rigore formale all'azione sanzionatoria delle amministrazioni pubbliche.

Conseguimento del titolo di studio del diploma di scuola superiore di secondo grado da parte dei candidati alle "prove scritte dei concorsi pubblici per l'assunzione di 4.617 allievi agenti e di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato"



In riferimento alle criticità segnalate dal SIULP relativamente alla concomitanza delle prove scritte dei concorsi pubblici che interessano con le date di svolgimento delle prove orali degli esami di Stato per il conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione alle medesime procedure concorsuali, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato con [nota n. 555/V-RS/prot. 0014077 del 17 giugno 2025](#) ha rappresentato che nell'intento di corrispondere alle manifestate esigenze, è stata elaborata una proposta normativa che consente la partecipazione alle procedure concorsuali per allievi

agenti e per allievi vice ispettori incluse quelle già indette e non ancora concluse - ai candidati che abbiano conseguito il titolo di studio del diploma di scuola superiore di secondo grado nell'anno scolastico indicato nel bando.

Cos'è l'EcoCert e come ottenerlo



L'EcoCert è l'Estratto Conto Certificativo che quantifica la pensione futura.

I lavoratori delle gestioni private e pubbliche INPS possono richiederlo online o tramite Caf e patronati allo scopo di impostare efficacemente la domanda di pensione.

L'Estratto Conto Certificativo contiene tutti i dati sulla propria posizione assicurativa e tutti i contributi della vita lavorativa. Il documento è diverso dalla stampa dell'Estratto conto contributivo o previdenziale disponibile online, perché ha valore legale. A tal fine, necessita della verifica da parte di un operatore INPS prima del suo rilascio.

Il documento riporta i contributi versati nelle diverse gestioni. Quelli AGO sono contenuti nell'Estratto conto previdenziale mentre quelli in Gestione Separata sono contenuti nell'Estratto conto parasubordinati. Il documento riporta i versamenti previdenziali con le seguenti caratteristiche:

- periodo di riferimento;
- tipologia di contributi versati (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, ecc.);
- contributi utili (espressi in giorni, settimane o mesi) per la misura (il calcolo della pensione) e per il diritto;
- retribuzione;
- riferimenti del datore di lavoro.

L'ECOCERT serve dunque a verificare se effettivamente sono registrati presso l'INPS tutti i requisiti contributivi per andare in pensione. Non solo: con questo documento, si ottiene anche il conteggio della pensione futura, ossia l'importo del trattamento quantificato in tempo reale dall'INPS e tutti i dati utili a calcolare importo e decorrenza pensione.

Per procedere online dal sito INPS (www.inps.it) occorre utilizzare le credenziali personali di accesso all'area riservata.

Pr il rilascio del Modello occorrono all'incirca 55 giorni, ma i tempi di rilascio possono variare nel caso in cui sia necessario effettuare operazione di ricongiungimento dei contributi, che richiedono tempi tecnici ulteriori.

Il sistema è abilitato a fornire, nell'immediato, due tipi di risposte:

ECOCERT positivo significa che l'estratto conto contributivo richiesto è stato emesso e in breve tempo sarà disponibile.

ECOCERT negativo significa che l'INPS non ha potuto ricostruire la carriera contributiva del lavoratore, così da non poter emettere il certificato completo e quantificare l'importo della futura pensione in base al montante versato.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Detrazioni spese mediche senza scontrini e fatture



Non sempre si hanno a disposizione tutti gli scontrini, le ricevute e le fatture delle spese mediche, per chiedere le detrazioni che comportano, com'è noto, uno sconto sulle tasse. In questo caso, per avvalersi della detrazione spese mediche 730, è possibile utilizzare il cosiddetto Prospetto informativo delle spese mediche, una semplificazione informatica offerta dall'Agenzia delle Entrate e pensata per tutti i contribuenti che si rivolgono agli intermediari, i quali - in questo modo - potranno evitare di presentare i citati documenti, sostituendoli e consegnando direttamente l'elenco delle spese agevolabili già redatto dal Fisco.

Associato alla propria dichiarazione dei redditi, il documento dettaglia tutte le spese mediche sostenute nell'anno precedente e trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte dei soggetti obbligati, come farmacie, medici e strutture sanitarie. Dette informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per redigere la dichiarazione precompilata.

In particolare, come spiegato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 14/E del 2023, il contribuente potrà consegnare questo Prospetto, presentando la dichiarazione tramite CAF o professionista, insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sulla documentazione amministrativa), in luogo degli originali delle spese sanitarie.

In caso di discrepanze tra le spese riportate nel prospetto e quelle effettivamente sostenute, il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata. In questo caso, è necessario che il contribuente o il Caf conservi sia il Prospetto che tutti i documenti originali delle spese, non presenti nel sistema.

Tale Prospetto informativo è scaricabile in uno dei due modi seguenti, ossia tramite apposito servizio di download offerto:

- sul sito web ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, nella propria area personale dedicata alla dichiarazione precompilata (accesso con Spid, Cie o Cns);
- sul portale del Sistema Tessera Sanitaria (accesso con Spid, Cie o Cns).

Il documento dovrà essere stampato e consegnato al CAF o professionista delegato alla trasmissione del 730 precompilato.



SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

POLIZZA ASSICURATIVA A SOLI

5,00 € AL MESE

ESCLUSIVA SIULP

Clicca e Scopri

Niente rimborsi fiscali per chi ha cartelle esattoriali



L'articolo 16 del decreto legislativo n. 110/20245 che ha attuato la riforma della riscossione, intervenendo sull'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973, che ha regolamenta la compensazione volontaria con crediti d'imposta ha modificato la procedura per l'erogazione dei rimborsi fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 500 euro, prevedendo il blocco dei rimborsi fiscali per i contribuenti con debiti a ruolo che non accettano la compensazione volontaria con le cartelle di pagamento pendenti. Fanno eccezione i mini-rimborsi fino a 500 euro, che possono essere versati

senza verifiche sulla eventuale presenza di debiti tributari.

In pratica, quando risulta un credito fiscale, prima di procedere con il versamento, il Fisco controlla se ci sono debiti iscritti a ruolo e, in caso positivo, lo segnala all'agente della riscossione che invia all'interessato una proposta di compensazione tra cartelle e rimborsi.

Se il contribuente, entro 60 giorni, accetta il rimborso fiscale va a diminuire la cartella o ad annullare il debito, e l'eventuale differenza viene versata. Se rifiuta o non risponde interviene la nuova procedura e la somma resta congelata, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, per dare il tempo all'agente della riscossione di far partire l'azione esecutiva.

Tutto questo non riguarda chi chiede rimborsi fino a 500 euro: in questo caso, il Fisco non esegue nessun controllo sull'eventuale presenza di cartelle esattoriali, ma procede direttamente al versamento della somma. In pratica, questi mini-rimborsi vengono effettuati senza far partire la sopra citata procedura sulla compensazione volontaria.

Doppia maternità per i nati all'estero con fecondazione eterologa



Con la sentenza n. 68, depositata lo scorso 22 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della L. n. 40 del 2004, nella parte in cui «*non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale*».

L'ordinamento nazionale italiano riconosceva, invero, come madre soltanto la donna che partoriva, non considerando tale la cosiddetta "madre intenzionale", quella cioè che aveva dato il consenso alla pratica fecondativa e si assumeva la responsabilità genitoriale insieme alla madre biologica.

La Corte ha, invece, stabilito che questa esclusione è in contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in quanto vietare il riconoscimento della madre non biologica significa discriminare ingiustamente i bambini nati da coppie omogenitoriali, violando il principio di uguaglianza formale e sostanziale; ledere l'identità personale del bambino e negargli un diritto fondamentale, quello di avere uno status giuridico certo e stabile sin dalla nascita; ledere la piena tutela e responsabilità genitoriale, senza alcuna giustificazione sul piano razionale; pregiudicare il diritto del minore a ricevere assistenza, educazione e mantenimento da entrambi i genitori, nonché a mantenere rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine.

La lesione, dunque, di diritti costituzionalmente garantiti postula la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale, come argomentano i Giudici, si fonda su due rilievi: *«la responsabilità che deriva dall'impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può sottrarsi; la centralità dell'interesse del minore a che l'insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale»*.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Lucca, che aveva ricevuto, dalla Procura, la richiesta di cancellare la madre intenzionale dall'atto di nascita di un bambino concepito tramite PMA, all'estero, da una coppia di donne.

La sentenza della Consulta non interviene sul tema delle condizioni di accesso alla PMA in Italia (questo resta regolato da altre norme), ma si concentra sull'aspetto del riconoscimento legale del legame genitoriale in ossequio alla centralità dell'interesse del minore, che viene perseguito attraverso un duplice percorso: affermando il suo diritto a essere cresciuto ed educato nell'ambito della famiglia d'origine e assicurandogli un ambiente familiare stabile e armonioso, in linea con il principio affermato all'art. 8, paragrafo 2, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967. Del resto, secondo la Corte, negando il riconoscimento alla madre intenzionale, si perviene a contraddire "l'elasticità del modello costituzionale", che riconosce - attraverso l'art. 2 Cost. - le formazioni sociali all'interno delle quali si esplica la personalità dell'individuo.

Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, affermano i Giudici, *"non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori», diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315 bis, primo e secondo comma, e 337 ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). In altri termini - come già osservato dalla medesima Consulta nella sentenza n. 33 del 2021 - ad essere in discussione è unicamente "l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi"*.

Selezione interna straordinaria per l'individuazione di Istruttore di guida dei mezzi in servizio di polizia da assegnare agli istituti d'istruzione della Polizia di Stato



Riportiamo il testo della risposta data dal Dipartimento della P.S. alla nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 28 aprile 2025, pubblicata sul [flash n. 18/2025](#):

“Con riferimento alla nota prot. n. 6.5/469/FL/2025 del 28 aprile u.s., l' Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che i requisiti relativi al "limite dell'età anagrafica — 50 anni compiuti " e il "vincolo di permanenza triennale presso la provincia di servizio dalla data di acquisizione della qualifica ", sono stati già adottati nelle precedenti selezioni per

Istruttore di armi e tiro e Istruttore di tecniche operative e gli stessi, inoltre, sono stati condivisi con la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Il citato Ispettorato ha, altresì, rappresentato che le sopracitate considerazioni saranno oggetto di valutazione nell'ambito delle prossime selezioni straordinarie unitamente alla predetta Direzione Centrale.”

Pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato



Con l'ordinanza n. 5839 del marzo 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi fondamentali riguardanti la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato.

L'ex coniuge divorziato può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità se sussistono due condizioni fondamentali:

- deve essere titolare di un assegno divorzile, stabilito dal giudice in sede di divorzio;
- non deve essersi risposato.

Solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte, l'ex coniuge può essere ammesso alla prestazione insieme al coniuge superstite.

In tal caso, la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei beneficiari viene determinata dal giudice, che valuta

la situazione specifica e le circostanze familiari.

La ripartizione della pensione di reversibilità non avviene in modo automatico o paritario, ma è il risultato di una valutazione che tiene conto di diversi fattori.

La giurisprudenza consolidata, inclusa la citata ordinanza n. 5850/2025, ha chiarito che, ove l'ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizioni economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale.

Pertanto, il giudice per determinare come suddividere la prestazione deve considerare i seguenti criteri:

- durata del matrimonio con il defunto, che rappresenta il criterio principale, anche se non esclusivo;
- condizioni economiche dei coniugi: redditi, patrimonio e capacità lavorativa;
- assistenza morale e materiale prestata al defunto, sia durante il matrimonio che in periodi di malattia;
- presenza di figli, situazioni di disagio o altre circostanze familiari che possano influire sulla ripartizione.

I Giudici della Cassazione nell'ordinanza in esame sottolineano come la quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato *"non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto"*.

Competente a decidere la distribuzione delle quote, su richiesta di uno dei soggetti coinvolti è il tribunale ordinario la cui decisione ha effetto retroattivo, a partire dalla data del decesso del pensionato.